

Scambio di informazioni: white list più estesa

Salvatore Mattia - Valente Associati GEB Partners

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha aggiornato l'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni nel settore fiscale ai sensi delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni. La lista dei Paesi "collaborativi" risulta più estesa e vede l'ingresso di 11 nuovi Stati, tra i quali il Cile, la Santa Sede e il Principato di Monaco. L'inserimento di uno Stato nella lista dei Paesi collaborativi comporta la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Gli sviluppi registratisi in ambito OCSE e nell'Unione europea in tema di contrasto all'elusione fiscale ha influito in misura notevole sulla concezione dei principi di fiscalità internazionale, sull'elaborazione delle politiche fiscali da parte degli Stati e sulle scelte di pianificazione fiscale delle imprese.

In un contesto in cui le transazioni internazionali appaiono sempre più complesse e l'economia globalizzata favorisce l'attuazione degli schemi di **aggressive tax planning**, assumono rilevanza i modelli di cooperazione amministrativa tra Stati basati su forme di **scambio di informazioni** nel settore fiscale.

Tale forma di cooperazione amministrativa costituisce infatti uno dei principali strumenti individuati a livello europeo per garantire il rafforzamento delle misure di contrasto alla frode, all'evasione fiscale e alle strategie di pianificazione fiscale aggressiva ed assicurare un sistema fiscale più giusto e trasparente a vantaggio sia delle imprese che dei consumatori dell'UE.

In tale contesto si inserisce il D.M. 23 marzo 2017 recante "Modifiche al decreto 4 settembre 1996. Seconda revisione semestrale degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 in data 3 aprile 2017, attraverso il quale il Ministero dell'Economia e delle finanze ha **ampliato l'elenco degli Stati** che garantiscono un adeguato scambio di informazioni contenuto nel D.M. 4 settembre 1996.

Leggi anche [Scambio informazioni fiscali: nell'elenco anche Santa Sede e Cile](#)

L'aggiornamento normativo è stato reso necessario in considerazione dell'**entrata in vigore di nuove Convenzioni** per evitare le doppie imposizioni sul reddito (in particolare, quella tra **Italia-Cile e Italia-Città del Vaticano**) e tiene conto dell'evoluzione degli accordi internazionali per lo scambio di informazioni nel settore fiscale.

Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2017 del D.M. 23 marzo 2017, il Ministero dell'Economia e delle finanze è intervenuto a modificare l'elenco dei **Paesi cd. "collaborativi"** contenuto nel D.M. 4 settembre 1996 recante "Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.

In particolare, il D.M. 4 settembre 1996 ha individuato gli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni nel settore fiscale sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 239/1996 "recante modificazioni al regime fiscale degli **interessi, premi ed altri frutti delle**

obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati”.

Nello specifico, l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 239/1996 dispone la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore Convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito stipulate dalla Repubblica italiana, che consentono l'acquisizione delle informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti da parte degli aventi diritti.

In tale quadro normativo di riferimento si inserisce il **decreto Internazionalizzazione** (D.Lgs. n. 147/2015) il cui art. 10, comma 2, lettera b), ha sostituito l'art. 11, comma 4, lettera c), D.Lgs. n. 239/1996 prevedendo:

- l'elenco degli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni;
- che tale elenco venga **aggiornato con cadenza semestrale**.

In attuazione di quanto stabilito da tale normativa è intervenuto il D.M. 9 agosto 2016, che ha modificato in maniera significativa l'elenco degli **Stati cd. white list** contenuto nel D.M. 4 settembre 1996.

Nello specifico, rispetto al precedente elenco contenuto nel D.M. 4 settembre 1996, il D.M. 9 agosto 2016 ha aggiunto i seguenti Stati o territori: Alderney, Anguilla, Arabia Saudita, Armenia, Aruba, Azerbaijan, Belize, Bermuda, Camerun, Colombia, Congo, Costa Rica, Curaçao, Etiopia, Georgia, Ghana, Gibilterra, Giordania, Groenlandia, Guernsey, Herm, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Far Oer, Isole Vergini Britanniche, Jersey, Kirghizistan, Libano, Liechtenstein, Malaysia, Moldova, Montserrat, Mozambico, Nigeria, Oman, Senegal, Seychelles, Sint Marteen, Siria, Svizzera, Tajikistan, Taiwan, Turks and Caicos, Turkmenistan, Uganda e Uzbekistan.

L'inclusione di tali Stati nella lista dei Paesi cd. "collaborativi" assume una notevole rilevanza atteso che anche nell'ambito del TUIR vi sono norme che richiamano gli elenchi cd. white list. In particolare, ci si riferisce alle disposizioni relative a:

- deducibilità delle contribuzioni ai fondi pensioni esteri;
- detrazione dei canoni di locazione degli studenti iscritti a Università straniere;
- determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti;
- presunzione di residenza dei trust;
- deducibilità delle perdite su crediti nell'ambito delle procedure concorsuali;
- consolidato fiscale;
- trasferimento della sede all'estero o in Italia.

Inoltre, il D.M. 9 agosto 2016 è intervenuto nel testo del D.M. 4 settembre 1996 attraverso l'inserimento del comma 1-*bis* ai sensi del quale sono eliminati dalla white list "gli Stati e i territori con i quali, in ragione di reiterate violazioni dell'obbligo di cooperazione amministrativa tra Autorità competenti, non risulta assicurata nella prassi operativa l'adeguatezza dello scambio di informazioni, ai sensi di uno strumento giuridico bilaterale o multilaterale in vigore con la Repubblica italiana”.

Aggiornato l'elenco dei Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni

Il D.M. 23 marzo 2017 ha **ampliato la lista** dei Paesi collaborativi, attraverso l'inserimento di nuovi undici Stati, tra i quali sono stati compresi il Cile, la Santa Sede e il Principato di Monaco.

L'aggiornamento dell'elenco è stato reso necessario, da un lato, in ragione dall'entrata in vigore

della Convenzione tra Italia e Cile e della Convenzione tra Italia e Città del Vaticano per evitare le doppie imposizioni, dall'altro lato, sulla base degli accordi internazionali vincolanti per l'Italia in materia di scambio di informazioni nel settore fiscale.

Convenzione Italia-Cile

A tal proposito, occorre ricordare che con legge n. 212/2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016), l'Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione con la Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, sottoscritta a Santiago il 23 ottobre 2015.

Leggi anche [Convenzione Italia-Cile: regime fiscale di favore per dividendi, interessi e royalties](#)

Tale Convenzione si pone in linea con quanto previsto dal Modello OCSE e si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti (art. 1).

In particolare, essa riguarda le imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento (art. 2).

Tale Convenzione si applica, per l'Italia, alle seguenti imposte:

- imposta sul reddito delle persone fisiche;
- imposta su reddito delle società;
- imposta regionale sulle attività produttive.

Per il Cile:

- Ley sobre Impuesto a la Renta.

Per ciò che concerne il tema in esame, in virtù dell'art. 25 della Convenzione, lo scambio di informazioni in materia fiscale tra l'Amministrazione cilena e quella italiana sarà improntato agli standard di trasparenza e scambio di informazioni accolti dalla comunità internazionale.

In particolare, il par. 1 del suindicato articolo statuisce che le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le **informazioni "presumibilmente rilevanti"** per applicare le disposizioni convenzionali o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere prelevate per conto degli Stati contraenti.

Il par. 4 dell'art. 25 della Convenzione è conforme alla versione del 2005 dell'art. 26 del Modello OCSE, e disciplina lo scambio di informazioni in situazioni nelle quali le stesse non sono richieste per ragioni fiscali interne.

Il par. 5 dell'art. 25 della Convenzione ha invece l'obiettivo di assicurare lo scambio di informazioni anche nel caso in cui queste ultime siano custodite da banche, altre istituzioni finanziarie, delegati, agenti e fiduciari, nonché lo scambio delle informazioni sugli assetti proprietari:

Sulla base del citato articolo infatti "Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona".

Convenzione Italia-Vaticano

La Convenzione Italia-Città del Vaticano in materia fiscale è stata stipulata il 1° aprile 2015 ed è entrata in vigore il 15 ottobre 2016.

La legge 7 luglio 2016, n. 137 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2016)

contiene le disposizioni di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Città del Vaticano il 1° aprile 2015, con relativo Scambio di Note verbali del 20 luglio 2007”.

Leggi anche Italia-Vaticano: in G.U. la legge di ratifica

Il testo di tale Convenzione risulta conforme al modello convenzionale OCSE e l’art. 1 introduce lo scambio di informazioni a fini fiscali sulla base del più aggiornato standard dell’OCSE di cui all’art. 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni.

Tali disposizione di cui all’art. 1 della Convenzione consente alle autorità delle Parti contraenti di scambiare le informazioni in relazione alle imposte di qualsiasi natura o denominazione e, pertanto, di operare un efficace contrasto all’evasione fiscale.

Inoltre, lo scambio di informazioni non è limitato, a norma del par. 4 dell’art. 1, dall’assenza di interesse per i propri fini fiscali della Parte interpellata.

Infine, il par. 5 prevede il superamento del segreto bancario in quanto stabilisce che una Parte contraente non può rifiutare di comunicare informazioni “unicamente perché queste sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario o ente che svolge professionalmente un’attività di natura finanziaria, da un mandatario o persona che opera in qualità di agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si riferiscono a diritti sul capitale di rischio o di debito di un’entità”.

Accordo con Montecarlo

L’inserimento degli altri Stati nell’elenco previsto dal D.M. 23 marzo 2017 deriva invece da accordi vincolanti per l’Italia.

In particolare, ci si riferisce al **Principato di Monaco** incluso tra gli Stati white list in forza dell’entrata in vigore dell’accordo tra Monaco e Unione Europea per lo scambio automatico di informazioni secondo le disposizioni della direttiva n. 2003/48/UE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

Leggi anche [Via libera all'accordo fiscale UE-Monaco](#)

L’ingresso degli altri otto Paesi nell’elenco in esame si spiega in ragione dell’entrata in vigore di procedure vincolanti per lo scambio di informazioni ai sensi della direttiva sulla cooperazione amministrativa tra L’Italia e questi Stati.

In particolare, si tratta di: Nauru, Niue, Barbados, Andorra, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa e Uruguay.

Tra le conseguenze che derivano dall’inserimento di uno Stato nella lista dei Paesi cd. “collaborativi” si richiama, oltre alle sopra menzionate disposizioni del TUIR, l’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 239/1996 il quale prevede la non applicazione dell’imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni.